

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

N. 20/15 Sett. LAV.
N. 1317/12 R.G. LAV.

Il Tribunale di Varese, 2^a Sezione Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Giudice dr. Dario Papa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 1317/2012 del ruolo lavoro

TRA

elett.te dom.to presso lo studio degli avv.ti Paolo Perucco, Andrea Bordone e Ferdinando Perone, Via Robbioni N. 39, Varese, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura a margine del ricorso;

- RICORRENTE -

E

AZIENDA SPECIALE - AGENZIA FORMATIVA della PROVINCIA di VARESE,

, che

la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla memoria difensiva;

- RESISTENTE -

OGGETTO: contratti a termine.

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: come da ricorso.

Per la resistente: come da memoria difensiva.

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato in data 5 dicembre 2012 esponeva , in fatto :

1) di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'Azienda Speciale - Agenzia Formativa della Provincia di Varese con profilo di bidello/comMESSO inquadrato nella categoria A del CCNL di settore (Enti locali) , nel periodo compreso fra il 1° settembre 2005 ed il 21 settembre 2012 , in forza degli elencati contratti , di collaborazione , fino al 31 dicembre 2008 , e a tempo determinato , fino al 13 settembre 2012 , l'ultimo dei quali poi prorogato e continuato fino al 21 settembre 2012 , ex art. 5 , comma primo , del D.Lgs n. 368 / 2001 ;

2) di risultare , l'ultimo contratto a termine , come i precedenti , privo di idonea specificazione delle ragioni giustificatrici l'apposizione del termine medesimo , di essere stata fondata , la proroga del termine , sulle " stesse motivazioni tecnico organizzative del precedente " contratto e di essere possibile , l'apposizione del termine , soltanto " nel limite massimo di dodici mesi " , ex art. 7 del CCNL applicato ;

3) di aver eccepito la nullità dei contratti intercorsi ed il recesso operato , con offerta della prestazione lavorativa , con raccomandata del 7 novembre 2012 e di ammontare , la propria retribuzione , al complessivo importo di Euro 1.518,94 =.

Deduceva , sempre il ricorrente , in diritto :

A) sullo " status del dipendente dell'azienda speciale : rapporto di lavoro di diritto privato " ;

B) sulla " successione di contratti a termine - superamento del termine massimo previsto dall'art. 5 , comma 4 bis , del D.Lgs 368 / 2001 - conversione del rapporto a tempo indeterminato " ;

C) sui " contratti a tempo determinato relativi ai profili di inquadramento di cui all'art. 35 , comma 1 , lett. b) , D.Lgs 165 / 2001 " ;

D) sul " violazione

" insussis

carattere d

E) sulla "

quinquen

F) sulla "

G) in via

Rassegna



A) s

B) s

C)

D)

E)

F)

Concl

- D) sul " contratto a tempo determinato : nullità del termine e della proroga per manifesta violazione di legge " : a) " omessa specificazione delle ragioni giustificative del termine " ; b) " insussistenza e/o inesigibilità delle ragioni giustificative del termine " ; c) " difetto del carattere di temporaneità " ; d) " nullità della proroga " ;
- E) sulla " successione di contratti : durata del rapporto superiore ai tre anni nell'arco del quinquennio - violazione art. 36 , comma 3 , T.U. 165 / 2001 " ;
- F) sulla " conversione del rapporto a tempo indeterminato " e sul " risarcimento del danno " ;
- G) in via subordinata , sul " risarcimento del danno ex art. 36 T.U. 165 / 2001 " .

Rassegnava , pertanto , le conclusioni in epigrafe richiamate.



Si costituiva in giudizio l'Azienda Speciale - Agenzia Formativa della Provincia di Varese , in persona del Direttore Generale pro tempore , ed argomentava , in diritto :

- A) sulla " natura giuridica dell'Azienda Speciale - Agenzia Formativa della Provincia di Varese " ;
- B) sulla " applicazione alla fattispecie del D.Lgs 165 / 2001 " ;
- C) sull' " asserito superamento del limite di trentasei mesi " ;
- D) sulla " legittimità del contratto a termine " - legittimità " formale " e legittimità " sostanziale " ;
- E) sulla " proroga " ;
- F) sulle eventuali " conseguenze sanzionatorie " - il " divieto di conversione " ; la " retribuzione globale di fatto " .

Concludeva come sopra.

Svolte deduzioni , non raggiunto dalle parti alcun accordo , allegati precedenti giurisprudenziali , all'udienza del 13 febbraio 2015 il Giudice , esaurita la discussione anche con il supporto di note in precedenza depositate e preso atto delle conclusioni formulate , pronunciava sentenza , con cui definiva il giudizio , dando lettura del dispositivo in calce riportato , recante , altresì , termine per il deposito della sentenza medesima.

Le domande proposte vanno accolte.

F. M. S.
“ Nulla quaestio ”, innanzi tutto , in ordine al fatto che con la parte ricorrente sono stati instaurati dei rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato dal 7 gennaio 2009 al 21 settembre 2012 a seguito della stipula dei contratti a termine elencati nell'atto introduttivo del presente giudizio , con le “ interruzioni “ evincibili dalla sequenza operata , contratti recanti , tra l'altro , ed in particolare , l'indicazione dell'inquadramento - categoria A1 - , del profilo professionale - “ bidello/comMESSO “ - delle mansioni e della “ tipologia “ di orario - “ tempo pieno “ - (docc. n. 2 e segg. , in fascicolo di parte esponente).

Già in diritto , poi , è da rilevare che i primi due (2) contratti in questione - quelli del 7 gennaio 2009 e del 28 dicembre 2009 - sono stati conclusi dal sig. _____ con la Provincia di Varese e non con l'Azienda Speciale - Agenzia Formativa della Provincia di Varese , qui ora convenuta in giudizio , da ritenersi soggetto giuridico diverso e distinto centro di imputazione di rapporti giuridici (vedi citati docc. n. 2 e 3 , in fascicolo di parte esponente) , per cui il solo contratto di lavoro a termine concernente l'Agenzia resistente risulta essere quello del 13 settembre 2010 , oggetto , quindi , della successiva disamina (vedi doc. n. 4 , in fascicolo di parte esponente).

Ora , co
Formati
applicat
“ non è
ente pu
l'ente e
stesso s
a stabili
la disci
medesim
ammin
Speciale
locale d
che “
dell'app
consequ
dipende
speciale
sent. 1
641) -
intendo
e grado
autonor
associa
comme


Ora , con riguardo , in primo luogo , alla natura della contraente Azienda Speciale - Agenzia Formativa della Provincia di Varese e , conseguentemente , alla disciplina normativa applicabile al caso di specie è da premettere che secondo l'orientamento della Suprema Corte “ non è l'oggetto dell'attività che determina il discrimine tra ente pubblico non economico , ente pubblico economico ed azienda speciale , ma la struttura giuridica ed il modo in cui l'ente esercita la propria attività “ (Cass. Sez. Un. 11 luglio 2006 n. 15661 - e vedi , nello stesso senso , ord. Cass. Sez. Un. n. 9095 del 17 aprile 2007 , per la quale “ l'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo , non rilevando a tal fine l'oggetto dell'attività stessa “) : anche la giurisprudenza amministrativa , proprio in relazione all'azienda speciale , ha affermato che “ l'azienda speciale , disciplinata dall'art. 114 D.Lgs n. 267 / 2000 , è un ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica , di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto “ , che “ si ascrive al novero degli enti pubblici economici “ , non rientranti , ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 165 / 2001 , nella nozione di amministrazione pubblica , con la conseguenza che “ i dipendenti di un'azienda speciale non hanno lo status di pubblico dipendente ai sensi dell'art. 1 , comma 1 , del D.Lgs n. 165 / 2001 , non essendo , l'azienda speciale , ai sensi del successivo comma 2 , una amministrazione pubblica “ (TAR Lazio , sent. 1 febbraio 2011 n. 931 - e vedi anche Consiglio Stato , sezione V , 7 febbraio 2012 n. 641) - art. 1 , comma secondo , del D.Lgs n. 165 / 2001 : “ Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato , ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative , le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo , le Regioni , le Province , i Comuni , le Comunità montane , e loro consorzi e associazioni , le istituzioni universitarie , gli Istituti autonomi case popolari , le Camere di commercio , industria , artigianato ed agricoltura e loro associazioni , tutti gli enti pubblici

non economici nazionali , regionali e locali , le amministrazioni , le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale , l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie , di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 " -.

Eppertanto , pure con riguardo all'individuazione della natura giuridica dell'Azienda Speciale - Agenzia Formativa della Provincia di Varese occorre far riferimento non tanto all'attività espletata , quanto alla struttura giuridica dell'Azienda medesima , quale risultante dallo statuto e da ogni altro atto relativo alla sua costituzione .

In questo senso , è , così , da evidenziare che in base allo statuto dell'Azienda resistente , prodotto , in copia , sub doc. n. 10 , da parte esponente , l'Agenzia medesima , quale ente strumentale della Provincia di Varese , " ha lo scopo di gestire in forma unitaria e secondo i principi di efficienza , efficacia , managerialità , economicità.....i servizi pubblici locali per la Formazione e il Lavoro. L'Agenzia ha personalità giuridica , autonomia didattica , di ricerca , organizzativa , amministrativa , finanziaria e gestionale " (art. 2) , può " addivenire a forme di collaborazione (accordi , convenzioni e quant'altro) con enti pubblici ed enti privati " , come può " partecipare ad associazioni , enti , consorzi e società di capitale partecipate da enti pubblici " (art. 3) , può avere dei dipendenti " a tempo indeterminato o determinato " ed " avvalersi di collaborazioni temporanee o professionali , nel rispetto della normativa vigente " (art. 20) , ha " l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi , compresi i trasferimenti " (art. 21) , e può effettuare " un servizio " o svolgere " una attività " senza " il recupero totale o parziale dei relativi oneri sull'utenza o attraverso contributi di altri enti " , in tali casi intervenendo la Provincia con " il contributo finanziario occorrente alla copertura dei relativi costi " (art. 24) , elementi , tutti ,

Amich



questi , che
dell'Agenz
Inoltre , è
ad un'assu
una retribu
ad un'appi
Di conse
prospettaz
circa la na
Nel merit
limiti di
disposizi
In partic
dedotto e
venire in
è , così
"E' con
fronte a
medesi
diretta
comma
quindi
altresi

questi , che ben depongono per il carattere di ente pubblico economico ed imprenditoriale dell'Agenzia resistente.

Inoltre , è da significare che il contratto " inter partes " del 13 settembre 2010 fa riferimento ad un'assunzione a tempo determinato del lavoratore , ai sensi del D.Lgs n. 368 / 2001 , ad una retribuzione di categoria A1 secondo previsione del CCNL richiamato c , più in generale , ad un'applicazione al rapporto del CCNL Enti Locali .

Di conseguenza , alla luce di quanto sopra argomentato , può essere condivisa la prospettazione di diritto operata da parte ricorrente nell'atto introduttivo del presente giudizio circa la natura dell'ente resistente ed il proprio " status " di dipendente.

Nel merito , poi , è da ritenere che le domande svolte siano meritevoli di accoglimento , nei limiti di seguito indicati , senza espletamento di attività istruttoria , dovendo richiamarsi le disposizioni , di cui al D.Lgs n. 368 / 2001 , e non quelle del D.Lgs n. 165 / 2001.

In particolare , una volta superata ogni questione concernente la protrazione del rapporto dedotto oltre il termine massimo , di cui all'art. 5 , comma 4 bis , del D.Lgs n. 368 / 2001 , per venire in considerazione unicamente il contratto 13 settembre 2010 , come sopra evidenziato , è , così , da rappresentare che l'art. 1 , primo comma , del D. Lgs. n. 368/2001 stabilisce che :
"E' consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" e che il secondo comma del medesimo articolo prevede che: *"L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1"* : stante il tenore della norma , l'atto scritto citato dal secondo comma deve , quindi , contenere , direttamente o indirettamente , la clausola del termine ed indicare , altresì , specificatamente le ragioni legittimanti l'apposizione del termine medesimo.

La norma introduce, quindi, a carico del datore di lavoro un onere di specificazione scritta delle ragioni giustificatrici l'apposizione del termine, da assolversi all'atto della stipula di tale tipologia contrattuale (vedi Cass. Sez. Lav. 16.3.2010 n. 6328).

In ordine alla necessaria specificità delle ragioni giustificatrici ed alla temporaneità delle stesse la Corte Suprema di Cassazione ha affermato che "l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dall'art. 1 del D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione tra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell'ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa.

Spetta al giudice di merito accertare – con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità – la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto" (Cass. Sez. Lav. 27.4.2010 n. 10033).

In caso di mancata specificazione delle ragioni giustificatrici non può che ritenersi l'invalidità della clausola che appone il termine per la mancanza di un elemento essenziale della stessa, richiesto espressamente dalla legge a pena di inefficacia (vedi Cass. Sez. Lav. 21 maggio 2008 n. 12985).

Le caratteristiche della specificazione, per potersi ritenere assolto l'obbligo di legge, devono essere tali da consentire nel corso del giudizio il controllo in ordine alla reale sussistenza delle ragioni giustificatrici, permettendo di individuare – con l'esame del contenuto della clausola – le concrete esigenze aziendali determinanti la necessità di previsione del termine.

Am. 2010

Nel caso
stata fon
CCNL a
o progr
personal
alcuna
dell'Ag
per il m
Eppert
su part
in con
diritto
indivie
A tale
2010
rasseg
determ
Sotto
un'in
legge
impo
lega
Le s
e s
anti

Nel caso di specie , è , così , da rilevare che nel contratto in esame l'apposizione del termine è stata fondata sulle previsioni del D.Lgs n. 368 / 2001 , come già ricordato , e dell'art. 7 del CCNL applicato , lett f) , ovvero “ per attività connesse allo svolgimento di specifici progetti o programmi predisposti dagli enti , quando alle stesse non sia possibile far fronte con personale di servizio “ , causale giustificatrice , questa , che non fornisce , in modo evidente , alcuna indicazione utile a tradurre , in concreto , l'esigenza di aumentare l'organico stabile dell'Agenzia e , in particolare , l'assunzione dell'attuale ricorrente , anche , ed in ogni caso , per il mancato preciso riferimento ad atti correlati.

Eppertanto , è da ritenere che l'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici incombente su parte datoriale, insuscettibile di integrazioni in causa, non sia stato assolto dalla stessa .

In conclusione , alla luce di quanto sopra argomentato , assorbente ogni altra questione di diritto prospettata in giudizio , va , ora , dichiarata la nullità del termine apposto al contratto individuale di lavoro stipulato in data 13 settembre 2010 dal ricorrente con la resistente.

A tale ritenuta nullità del termine e della corrispondente clausola del contratto 13 settembre 2010 , come da ultimo precisato , consegue , altresì , come richiesto nelle conclusioni rassegnate “ in via principale alternativa “ , la conversione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato con ogni effetto.

Sotto il profilo risarcitorio , la resistente va , poi , condannata a pagare in favore del ricorrente un'indennità che appare equo commisurare , avuto riguardo ai criteri , di cui all'art. 8 della legge n. 604/1966 , richiamati dall'art. 32 , quinto comma , della legge n. 183 / 2010 , in un importo pari ad otto (8) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto , oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.

Le spese di lite , secondo la regola generale , di cui all'art. 91 c.p.c. , seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo , con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M.

il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Cecchetto Ermanno nei confronti dell' Azienda Speciale - Agenzia Formativa della Provincia di Varese , in persona del legale rappresentante pro tempore , a mezzo ricorso depositato in data 5 dicembre 2012, così provvede, disattesa ogni diversa istanza:

- 1) dichiara la nullità del termine apposto al contratto individuale di lavoro stipulato in data 13 settembre 2010 dal ricorrente con la resistente ;
- 2) dichiara convertito il rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato ;
- 3) condanna la resistente a risarcire il danno al ricorrente mediante versamento di un'indennità di importo pari a numero otto (n. 8) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- 4) condanna la resistente a pagare in favore del ricorrente le spese di lite, che si liquidano in complessivi Euro 3.000,00 =, oltre spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari;
- 5) fissa termine di giorni sessanta (60), ex 429, primo comma, c.p.c., per il deposito della sentenza.

Così deciso in Varese li 13 febbraio 2015

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GRANATO

Depositato in Cancelleria

Oggi, 14 APR. 2015

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GRANATO



Il Giudice del Lavoro

(dr. Dario Papa)



In nome
ed a chi
di darvi
siano le
La pre
richies
Vares